

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2598

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MARABINI, LAMI, CREMASCHI, CAVALLARI,
GELMINI, MEZZA MARIA VITTORIA**

Annunziata il 6 dicembre 1956

Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo delle partecipanze agrarie emiliane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le partecipanze agrarie emiliane attualmente esistenti in sei comuni delle provincie di Bologna, Modena e Ferrara hanno un'origine pressoché simile: esse provengono da antichissime concessioni enfiteutiche che alcuni storici fanno risalire al X e XI secolo.

Originariamente le concessioni vennero fatte alle comunità (per comunità si intendeva la popolazione che abitava nel territorio del villaggio) per soddisfare, anche, allora alcune esigenze di ordine politico, economico e sociale. Con tali concessioni infatti, i feudatari dell'epoca miravano ad impedire la confluenza degli abitanti dei campi nei centri abitati che si andavano formando; si voleva cioè impedire l'ingrossamento delle file dei « borghigiani » che costituivano già da allora una minaccia per il potere feudale.

Per impedire questo processo, le concessioni erano infatti regolate dal noto « incolato », vale a dire che il diritto di godimento dei terreni era subordinato alla residenza nel villaggio.

Si deve tenere inoltre conto che il nuovo modo di produzione e — sotto alcuni aspetti i nuovi rapporti sociali che sorsero da queste concessioni — incrementavano la produzione in generale e ciò, naturalmente, non solo nell'interesse dei partecipanti ma anche dei feudatari. D'altro canto lo stato di completo abbandono dei territori concessi imponevano, rela-

tivamente alle condizioni politiche, economiche generali allora esistenti, di compiere opere di bonifica e trasformazione che, in altro modo, le classi dominanti difficilmente avrebbero potuto avviare in quell'epoca.

Le partecipanze, se rappresentarono una innovazione progressiva nelle locali campagne — in quanto modificarono determinati rapporti — costituirono però al tempo stesso un fattore regressivo perché erano di ostacolo allo sviluppo del movimento storicamente progressivo avente per obiettivo la formazione dei « Comuni ».

Il signore feudale, tramite l'amministrazione locale, riusciva ugualmente a mantenere il suo prepotere economico — oltretutto quello politico — sui partecipanti. Difatti le sorti della partecipanza erano rette da uomini (primi uomini, massari, consiglieri) nominati dal signore del contado, i quali amministravano quasi esclusivamente a proprio talento, in nome e nell'interesse proprio e di chi li aveva nominati. Questi « vassalli », erano contemporaneamente dirigenti ed amministratori dei villaggi.

È da questa originaria identificazione di sovrastrutture (amministrazione unica delle Partecipanze e dei villaggi) che, nel periodo fascista, venne avanzata la tesi secondo la quale vi sarebbe una identificazione di possesso fra i beni delle Partecipanze e quelli del villaggio o comune. Questa tesi prevalse

infatti a Budrio ove, a seguito del decreto ministeriale del 26 novembre 1931 i beni della Partecipanza furono devoluti al comune, che ne assunse la diretta amministrazione. La dura e decisiva opposizione dei partecipanti impedì che la soluzione adottata per il comune di Budrio fosse estesa anche alle altre Partecipanze.

Le Partecipanze sono enti di antica origine che hanno salvato la loro autonomia attraverso lunghe lotte e durissime. Contrariamente a quanto alcuni vogliono lasciare intendere, esse non sono comprese nella legislazione degli usi civici in quanto, pur essendo dei beni di collettività determinate, non fanno parte del patrimonio demaniale, dello Stato, delle provincie e dei comuni; le Partecipanze debbono *per tanto considerarsi proprietà private.*

Se è vero che le Partecipanze furono sottoposte al controllo delle Giunte provinciali amministrative, con legge del 1896, è altrettanto vero che prima del fascismo quelle stesse Giunte provinciali, non disponevano dei poteri illimitati di cui oggi dispongono, per cui le Partecipanze, fino all'epoca del fascismo, continuarono, a vivere in regime di piena autonomia.

Oggi invece i prefetti possono intervenire sulle delibere dei Consigli di amministrazione, inviare commissari, imporre modifiche statutarie, ostacolare la normale attività degli enti, interferire nei bilanci, nei poteri delle assemblee, ostacolare la libera attività di queste istituzioni.

Per tali motivi, da molti anni i partecipanti si battono per l'autonomia delle Partecipanze e per riaffermare i diritti acquisiti nel passato ed oggi riconosciuti a tutti gli enti di interesse collettivo dalla stessa Costituzione repubblicana.

I partecipanti vogliono perciò l'autonomia della Partecipanza per riportare alla normalità una sistemazione resa anormale dall'in-

tervento degli organi esecutivi i quali oggi praticamente, tendono a sostituirsi alla libera e sovrana decisione dei partecipanti.

La presente proposta di legge tende appunto al soddisfacimento di questa esigenza largamente sentita dai partecipanti; tende inoltre ad aggiornare l'ordinamento interno delle Partecipanze attraverso la modificazione degli statuti e dei regolamenti, modificazione che deve essere lasciata alla volontà dei partecipanti.

Le Partecipanze oggi esistenti sono sei; esse sono dislocate nei comuni di Cento (Ferrara), Nonantola (Modena), San Giovanni Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Pieve di Cento, Medicina-Villafontana (Bologna). La estensione totale delle sei Partecipanze è di ettari 6.400 circa distribuiti a migliaia di partecipanti.

Quelle terre sono state resi fertili dal duro lavoro dei partecipanti, i quali sono riusciti a portare a termine l'opera di bonifica. Ma se l'opera di bonifica è stata completata non è stato possibile attuare sulle stesse terre quelle opere di trasformazione fondiaria necessarie non solo a migliorare la produttività, ma ad assicurare ai partecipanti la possibilità di una maggiore occupazione sul luogo ove vivono onde ovviare, almeno in parte, alla necessità di emigrare, o di gravare su altre zone già insufficienti a dare lavoro al resto dei lavoratori agricoli.

La presente proposta di legge prevede, a tale scopo, uno speciale stanziamento di 250 milioni da erogare a titolo di contributo per miglioramento fondiario, nel periodo di dieci anni.

Un'altra rivendicazione, da tempo avanzata dai partecipanti, trova posto nella presente proposta di legge e riguarda la esenzione dalle imposte e sovrainposte sui redditi dominicali e sui redditi agrari. Il soddisfacimento di tale esigenza determinerebbe uno sgravio notevole in favore dei partecipanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I beni delle Partecipanze agrarie emiliane di Cento, Nonantola, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Villa Fontana, sono amministrati da un Consiglio di amministrazione nominato dai cittadini residenti nelle località relative, che in base alle diverse successioni dei primi titolari delle quote o « fuochi » sono attualmente riconosciuti quali « capisti ».

Ai sensi del 2° comma dell'articolo 42 della Costituzione è garantita la proprietà piena e incontrastata da parte dei titolari dei singoli appezzamenti, all'unica condizione della loro permanenza nel comune ove trovasi il terreno.

ART. 2.

Le Partecipanze agrarie emiliane dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per deliberare un regolamento dal quale risultino:

a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi, in applicazione, fra l'altro, dei tradizionali usi dell'« incolato », delle ripartizioni novennali o decennali, dell'obbligo di residenza del partecipante « capista » nel comune, della trasmissione del diritto alla parte per via ereditaria per i soli discendenti maschi;

b) la natura ed estensione dei fondi medesimi;

c) i mezzi coi quali si provvede o s'intende provvedere alla vita e allo sviluppo della Partecipanza;

d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per il riparto degli utili, affermando in ogni caso che le elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione delle Partecipanze sono quadriennali ed avvengono col sistema proporzionale.

e) le penalità in cui incorrono i partecipanti per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui attende la Partecipanza.

L'assemblea in cui si discuterà del regolamento potrà protrarsi nel corso di successive sedute e sarà valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei partecipanti, ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei convenuti.

Le proposte per il regolamento da deliberare possono essere presentate dal Consiglio di amministrazione, e da un gruppo di partecipanti che rappresenti almeno un quarto del totale; tali proposte devono essere depositate alla Segreteria della Partecipanza almeno 48 ore prima della convocazione dell'assemblea.

L'assemblea sarà convocata dal Consiglio di amministrazione della Partecipanza con comunicazione scritta ad ogni partecipante; il Consiglio di amministrazione disporrà la Presidenza dell'assemblea, e curerà il regolare svolgimento della discussione, che sarà chiusa per decisione di almeno la metà dei presenti.

Le votazioni che avverranno sulle proposte di regolamento, saranno segrete, mediante la apposizione del voto su scheda che verrà consegnata a presentazione del certificato elettorale del quale ogni partecipante dovrà essere fornito a cura del Consiglio di amministrazione almeno 10 giorni prima della convocazione in prima seduta dell'assemblea. Il seggio elettorale sarà composto dal segretario comunale — con funzioni di Presidente — e di tanti scrutatori quanti saranno quelli designati, in ragione di 2 ciascuno, da chi depositerà proposte di regolamento.

Le sezioni elettorali — che dovranno avere sede in immobili della Partecipanza o altrimenti messi a disposizione dal comune — si apriranno alle ore 8 dell'indomani del giorno di chiusura della discussione in assemblea, e si chiuderanno alle ore 20; lo scrutinio sarà iniziato immediatamente e proseguito senza interruzione sino ad ultimazione. Qualora nessun regolamento raggiunga la metà dei suffragi validi espressi, sarà riconvocata la assemblea entro 30 giorni.

Il regolamento che avrà avuto la maggioranza assoluta di voti entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune; entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge, sarà convocata l'assemblea dei partecipanti per la elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le modalità fissate nel regolamento medesimo.

ART. 3.

Allo scopo di consentire l'attuazione delle necessarie opere di trasformazione fondiaria, sui terreni di proprietà dei Partecipanti, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni a titolo di contributo per miglioramento fondiario e bonifica agraria. Tale spesa sarà

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e ripartita come segue:

Esercizio 1956-57 . . .	L.	25.000.000
» 1957-58 . . .	»	25.000.000
» 1958-59 . . .	»	25.000.000
» 1959-60 . . .	»	25.000.000
» 1960-61 . . .	»	25.000.000
» 1961-62 . . .	»	25.000.000
» 1962-63 . . .	»	25.000.000
» 1963-64 . . .	»	25.000.000
» 1964-65 . . .	»	25.000.000
» 1965-66 . . .	»	25.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Lo stanziamento sarà erogato alle singole Partecipanze proporzionalmente e in accoglimento dei relativi progetti di trasformazione fondiaria inoltrati da ogni Partecipanza all'Ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia e Romagna.

ART. 4.

Le partecipanze agrarie hanno diritto di richiedere, eventualmente in comune fra di loro, di sostituirsi ai Consorzi di bonifica della relativa giurisdizione per la esecuzione delle necessarie opere secondarie di canalizzazione a scopo irriguo delle acque, e comunque pertinenti alla bonifica agraria; e ciò, sino alla concorrenza dell'ammontare annuo dei tributi consortili da esse versati, e ad esonero del pagamento dei tributi medesimi, su motivata deliberazione della competente Sezione amministrativa del Ministero dei lavori pubblici (Uffici del Genio civile).

ART. 5.

Le Partecipanze agrarie sono esenti dal pagamento della imposta sui terreni e relative sovraimposte, della imposta sui redditi agrari e relative addizionali, delle supercontribuzioni a favore degli Enti locali.